

ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO O PRIVATO -INFORMATIVA-



RIFERIMENTI NORMATIVI

- ART. 12, LEGGE 28/7/2016, N. 154
- Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22/02/2018
- Decreto Dirigenziale Regione Campania n.61 del 22/01/2019
- Codice Ateco 81.30.00 - "Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)"

DEFINIZIONE

La L.154/2016 (in vigore dal 25/08/2016), all'art.12 "Esercizio dell'attività di manutenzione del verde", dispone quanto segue:

1. *L'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:*

a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;

b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.

ACCORDO STATO-REGIONI

L'accordo stato-regioni del 22/02/2018, nel definire lo standard professionale-formativo per l'attività di manutenzione del verde, definisce come segue il profilo professionale del "Manutentore del verde":

Il *Manutentore del verde* allestisce, sistema e manutene/cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell'impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali in osservanza anche delle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" (Vedi MATTM, 2017); applica la difesa fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore. E' in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E' in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.

FASE TRANSITORIA (fino al 22/02/2020)

Il Ministero dello Sviluppo Economico, a suo tempo, in relazione alle prime opzioni interpretative da dare alla norma, indicava la possibilità di ritenere la suddetta attività libera sino a quando le regioni non avessero provveduto a disciplinare durata, contenuti e modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione ed il conseguimento dell'attestato di idoneità previsto dalla legge.

Transitoriamente pertanto la CCIAA di Napoli ha continuato ad accogliere le domande di iscrizione relative presentate in vigore della nuova legge, in attesa dell'attivazione dei corsi di formazione professionale suddetti, con l'impegno dell'impresa a conseguire il correlato attestato appena possibile, nelle more di richiedere la successiva regolarizzazione dei soggetti così iscritti, entro un congruo termine (da definire).

A seguito dell'Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni il 22 febbraio 2018, e per effetto del D.D. n.61 della Regione, anche in Campania sono stati avviati i corsi di formazione per "Manutentore del verde" previsti dal punto b) dell'art. 12, della legge n. 154/2016, a cura degli Organismi di formazione accreditati.

Ovviamente nel periodo transitorio è comunque possibile iniziare l'attività anche con il requisito dell'iscrizione al R.U.P. (Registro Ufficiale dei Produttori)

Considerato l'avvio effettivo dei corsi avvenuto approssimativamente a inizio 2020 e che l'accordo stato-regioni prevede comunque una scadenza importante per il 22/02/2020, **la fase transitoria si ritiene conclusa alla stessa data del 22/02/2020**

La pratica ComUnica da inviare al R.I. nel periodo transitorio va predisposta come segue:

- INIZIO dell'attività di "COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO O PRIVATO (EX L.154/2016)" dalla data di invio della pratica
- allegare modello **MV-T** compilato opportunamente
- allegare documentazione attestante iscrizione al R.U.P. nel caso ci si avvalga di tale requisito

PRECISAZIONI R.U.P./R.U.O.P.

- Le imprese in possesso di iscrizione al RUP iscrivono la nuova attività di cui trattasi, con decorrenza dalla data di invio pratica, anche nel caso siano già iscritte al R.I. per attività afferente al codice 81.30.00
- il R.U.P. (Registro Ufficiale Produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214) **dalla data del 14/12/2019** (per effetto del Regolamento (UE) 2016/2031) è confluito nel **R.U.O.P.** (Registro Ufficiale Operatori Professionali.).
Pertanto le imprese che si avvalgono di tale requisito e che presentano pratiche per l'inizio dell'attività di cui trattasi, devono essere corredate della documentazione attestante l'iscrizione al R.U.O.P. Quelle presentate in data antecedente devono essere corredate della documentazione attestante l'iscrizione al R.U.P.

REGOLARIZZAZIONE IMPRESE ISCRITTE NEL TRANSITORIO SENZA REQUISITI

Le imprese iscritte nel R.I. nella fase transitoria, ed alle quali sia stata consentita l'iscrizione senza il possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla legge, possono presentare pratica per la **regolarizzazione** dell'attività, nelle modalità previste per le "NUOVE ISCRIZIONI".

In tali casi però l'inizio dell'attività di cui trattasi sarà lasciato inalterato (corrispondente cioè alla data di presentazione della pratica nella fase transitoria) e sarà annotata l'avvenuta regolarizzazione. Si è in attesa di definire un termine congruo entro il quale deve essere effettuata tale regolarizzazione.

ISTANZE DI ESENZIONE/RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

TERMINE DEL 22/02/2020

Ai sensi dell'art. 7, lettera H, dell'accordo Stato-Regioni del 22/02/2018, Le imprese già iscritte al Registro delle Imprese alla data del 25/08/2016 con attività afferente al cod. ATECO 81.30.00 (anche come codice secondario), entro la data del 22/02/2020 devono produrre **istanza per esenzione/riduzione percorso formativo ed esame relativo**, producendo dimostrazione del possesso del requisito professionale **alla data del 22/02/2018**

Entro tale data pertanto, le imprese che rientrano nella casistica sopra descritta, devono presentare istanza apposita documentando:

1. esperienza almeno biennale nel settore, in capo ad almeno una delle seguenti figure:
 - a) il titolare
 - b) il socio con partecipazione di puro lavoro
 - c) il coadiuvante
 - d) il dipendente
 - e) il collaboratore familiare dell'impresa

Per almeno UNA di queste figure occorre dimostrare un'esperienza almeno biennale, maturata alla data del 22/02/2018, attraverso specifica pratica ComUnica, corredata di documentazione opportuna, da inviare al Registro delle Imprese della CCIAA competente per sede legale. L'esperienza biennale può essere dimostrata anche attraverso l'apprendistato, purché esso abbia avuto durata pari o superiore all'anno e sia stato completamente svolto.

in particolare l'esperienza biennale nel settore, è da dimostrare come segue:

- a) Titolare/Leg. Rappresentante
si evince da visura
 - b) dipendente/socio lavoratore/collaboratore familiare
occorre estratto contributivo INPS
 - c) apprendista
contratto di apprendistato e estratto contributivo INPS (l'apprendistato completo vale 1 anno)
2. l'articolo 7 dell'accordo suddetto ha previsto ulteriori casi di **esenzione e/o riduzione del percorso formativo e dal relativo esame**, in presenza di uno specifico titolo di studio o qualifica tecnica in capo al soggetto interessato.
Tali istanze dovranno recare allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000, n. 445, comprovante il possesso di uno dei titoli di studio o di formazione professionale individuati dall'art. 7, lettere a) - g), dell'Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018, e precisamente:
 - a) qualifica professionale regionale riconducibile alle ADA 1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini del QNQR (Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali) e associate alla qualificazione di Manutentore del verde;
 - b) laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, ambientali e naturalistiche;
 - c) master post-universitario in temi legati alla gestione del verde e/o del paesaggio;
 - d) diploma di istruzione superiore di durata quinquennale in materia agraria e forestale;
 - e) iscrizione negli ordini e collegi professionali del settore agrario e forestale;
 - f) qualificazione pubblica di livello minimo 4 EQF (European Qualifications Framework – Quadro Europeo delle Qualifiche), riconducibile alle ADA del QNQR ovvero nei settori scientifico disciplinari, relativi alle discipline agrarie e forestali;
 - g) qualifica di operatore agricolo e di diploma di tecnico agricolo rilasciati a seguito della frequenza dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

Si è in attesa di ricevere apposite disposizioni Ministeriali volte a chiarire l'eventuale competenza degli Enti camerali sulla valutazione dei titoli elencati al punto 2, nonché a definire le modalità operative da adottare per la gestione delle suddette istanze, in generale.

Nelle more il R.I.:

- accoglierà le istanze che fanno riferimento al punto 1, riportando in visura (riq. informazioni supplementari) l'avvenuta presentazione dell'istanza ed il soggetto indicato come avente diritto all'esenzione e/o riduzione predetta

- **accoglierà e sospenderà le istanze che fanno riferimento al punto 2**

In entrambi i casi su esposti, la pratica ComUnica da inviare al R.I. va predisposta come segue:

- nelle NOTE riportare "ISTANZA DI ESENZIONE/RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DAL RELATIVO ESAME, AI SENSI DELL'ART. 7 DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 22/02/2018"
- allegare modello **MV-7** compilato opportunamente
- allegare documentazione opportuna comprovante esperienza/titoli

ISTANZE DI ESENZIONE/RIDUZIONE DOPO IL 22/02/2020

Le imprese che intendono presentare istanza ai sensi dell'articolo 7 dell'accordo in sede di conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018, per **esenzione e/o riduzione del percorso formativo e dal relativo esame**, possono farlo nelle modalità, e con lo stesso esito, indicate nel paragrafo presente, ma solo con riferimento alle lettere a) - g) dell'accordo suddetto (escluso quindi il caso della lettera h) - vedi punto 2 sopra)

NUOVE ISCRIZIONI (dopo il 22/02/2020)

Le domande di iscrizione/denunce dell'attività di cui trattasi, **presentate successivamente alla fase transitoria**, devono essere corredate alternativamente da:

1. iscrizione dell'impresa al R.U.P. (Registro Ufficiale Produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214)
2. attestato di idoneità, rilasciato dalla Regione o da altro soggetto accreditato/autorizzato comprovante frequenza e il superamento del corso professionale abilitante di "MANUTENTORE DEL VERDE" (come da accordo stato-regioni del 22/02/2018)

In tutti i casi su esposti, la pratica ComUnica da inviare al R.I. va predisposta come segue:

- INIZIO dell'attività di "COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO O PRIVATO (EX L.154/2016)" dalla data di invio della pratica
- allegare modello **MV-I** compilato opportunamente
- allegare documentazione opportuna comprovante esperienza/titoli

PRECISAZIONI R.U.P./R.U.O.P.

- Le imprese in possesso di iscrizione al RUP iscrivono la nuova attività di cui trattasi, in maniera identica all'altra casistica esposta nel presente paragrafo (anche nel caso siano già iscritte al R.I. per attività afferente al codice 81.30.00)
- il R.U.P. (Registro Ufficiale Produttori, di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214) **dalla data del 14/12/2019** (per effetto del Regolamento (UE) 2016/2031) è confluito in maniera automatica nel **R.U.O.P.** (Registro Ufficiale Operatori Professionali.). Pertanto le pratiche presentate da tale data devono essere corredate della documentazione attestante l'iscrizione al R.U.O.P. (nel caso si avvalgano di tale requisito ovviamente)

ATTIVITA' SVOLTA IN FORMA ARTIGIANA

l'attività di cui trattasi, fermo restando gli altri vincoli e limiti (dimensionali ecc) definiti dalla legge 443/1985 (legge quadro per l'artigianato), si considera svolta in forma artigiana solo nei seguenti casi

- **IMPRESA IN POSSESSO DI ISCRIZIONE UR**
quando titolare/legale rappresentante partecipa all'attività anche manualmente
- **IMPRESA IN POSSESSO DI ATTESTATO DI IDONEITA' "MANUTENTORE DEL VERDE"**
in capo al titolare/legale rappresentante